

COMUNE DI TEVEROLA

Provincia di Caserta

Protocollo n° 8064 del 23/11/2020

ORDINANZA N. 239 del 23/11/2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA – COVID – 19 – DISPOSIZIONI AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, SOSPENSIONE ATTIVITA' EDUCATIVE IN PRESENZA

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- il DPCM del 07 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il DPCM 13 ottobre 2020;
- il DPCM 25 ottobre 2020;
- il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020,
- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre 2020, adottata in attuazione del DPCM 3 novembre 2020, alla stregua della quale si applicano sul territorio regionale della Campania le precitate disposizioni di cui all' art.3 del medesimo DPCM;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania con le quali si è dato contezza della straordinaria gravità della situazione di emergenza sanitaria in atto, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione
- il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 89 del 05.11.2020 con la quale veniva disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, nonché delle scuole dell'infanzia;

VISTA l'Ordinanza n 90 del 15.11.2020, con la quale sono state impartite disposizioni relative

all'attività scolastica, prevedendo la sospensione fino al 23 novembre delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia nonché della scuola primaria;

DATO ATTO che in tale provvedimento veniva dato mandato alle autorità competenti per territorio di assicurare, dal 16 novembre, l'effettuazione di screening attraverso tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;

CONSIDERATO

- che, nelle ultime settimane è stato segnalato un notevole aumento di casi di concittadini risultati positivi al tampone orofaringeo per Covid-19;
- che l'evoluzione critica del numero dei contagi rilevati nonché del numero di persone poste in sorveglianza attiva, sia nella Regione Campania sia nel nostro Comune che nei Comuni limitrofi al Comune di Teverola, evidenzia l'esigenza di adottare ulteriori misure straordinarie, in relazione alla gravità del pericolo e della potenziale diffusione del COVID-19, richiedendo corrispondenti atipiche misure di contenimento.

DATO ATTO che risulta completamente fuori controllo la rete del tracciamento dei contatti stretti da parte dell'U.O.P.C., con la conseguenza che i soggetti potenzialmente pericolosi per la cittadinanza non vengono posti in isolamento fiduciario e circolano senza restrizioni;

RILEVATO che a tale forma di tracciamento sta provvedendo a titolo individuale il Sindaco, in quanto Autorità di Sanità Locale sul territorio, provvedendo ad informare telefonicamente i contatti stretti dei contagiati al fine di informare i predetti sulle misure da adottare per prevenire la diffusione del contagio fra la popolazione;

CONSIDERANDO che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di prevedere l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica, ai sensi delle norme sopra richiamate;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali"

CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale è responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città ed intende adottare le misure precauzionali di propria competenza, a mezzo ordinanza, tese alla riduzione del rischio, laddove più probabile appaia il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone offrendo una particolare tutela soprattutto alle categorie a rischio.

DATO ATTO:

- che l'articolo 50, comma 5 del d.lgs. n. 267/2000, prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- che scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*";
- che il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantesi nella diffusione sul

territorio comunale del COVID- 19 con il fine di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.;

ORDINA

Per le motivazioni citate in premessa, l'immediata sospensione, salvo successivi miglioramenti nella curva epidemiologica, sul territorio comunale, di tutte le attività educative in presenza delle scuole statali, private e paritarie, di ogni ordine e grado, fino 29/11/2020.

Infine, restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità (Ordinanza Regionale n. 90 del 15/11/2020).

PRECISA

- che tale ordinanza ha scopi puramente precauzionali a tutela della salute, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e va pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio del Comune di Teverola e sul sito web istituzionale.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

L'Ufficio responsabile del procedimento: datore di lavoro per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

La presente ordinanza viene altresì trasmessa a:

- ai Dirigenti Scolastici
- Comando Stazione Carabinieri Teverola
- Asl competente per territorio

AVVERTE

Che il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato rispetto a quello previsto dall'art.650c.p., sarà punito ai sensi dell'art.4, co.1, d.l. 25 marzo 2020 nr. 19, conv. l.35/2020 e ss.mm.ii., con applicazione di sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.


Il Sindaco
Tommaso Barbato